



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"GUIDO DORSO"



Via Morelli e Silvati, 19 - 83100 AVELLINO - C.M. AVTF070004 – C.M. Corso Istruzione Adulti AVTF07050D
Tel. 0825/1643303 - email: avtf070004@istruzione.it - PEC: avtf070004@pec.istruzione.it
Sito WEB www.itisguidodorso.edu.it - C.F. 80006430641 - C.U. UF5DMO

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito web/Bacheca registro elettronico

Circolare n. 57 – a. s. 2022 - 2023

Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico.

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, *«I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti»* (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi con esibizione la documentazione relativa all'affidamento dell'incarico affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati: a) **occasionalità/abitualità dell'incarico**; b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**; c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Fanno eccezione le cosiddette attività libere, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001):

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Con la pubblicazione nella G.U. del 4/9/2023 del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023 sono state apportate numerose modifiche alla disciplina del lavoro sportivo ivi compresa la questione della compatibilità dei dipendenti pubblici. Più specificamente il decreto, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha dettato disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Il nuovo art. 25 del decreto 28/02/2021 - n. 36 disciplina la figura del lavoratore sportivo.

I Dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività in ambito sportivo a favore di società e associazioni sportive:

- in qualità di volontari;
- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività sia del tipo "volontario", gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese.

Laddove invece, l'attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l'attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo il meccanismo di silenzio - assenso che interviene una volta decorso il termine di 30 giorni senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il rigetto.

Per quanto riguarda i casi di co.co.co. si rinvia al Parere n. 182 del 18 novembre 2003 della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "incarico di collaborazione coordinata e continuativa a dipendente pubblico".

La Dirigente Scolastica

Gabriella Pellegrini

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate